

**REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2001 DEL CONSIGLIO**  
**del 28 giugno 2001**  
**che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 123, paragrafo 4, terza frase,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro <sup>(4)</sup> dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la Banca centrale europea (BCE) e le Banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri partecipanti immettano in circolazione banconote denominate in euro e che gli Stati membri partecipanti emettano monete metalliche denominate in euro. È dunque necessario adottare rapidamente un sistema di protezione dell'euro dalla falsificazione, di modo che possa essere operativo prima dell'immissione in circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro.
- (2) Il meccanismo creato dall'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione che istituisce un ufficio di polizia europeo (convenzione Europol) <sup>(5)</sup> e dalla decisione del Consiglio, del 29 aprile 1999, che estende il mandato dell'Europol alla lotta contro la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento <sup>(6)</sup> è ideato per lottare contro la falsificazione in generale.
- (3) Nella decisione quadro del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro <sup>(7)</sup>, il Consiglio ha preso provvedimenti per assicurare che l'euro sia tutelato

in modo adeguato per mezzo di efficaci misure di diritto penale.

- (4) Le misure da adottare in relazione alla protezione dell'euro dalla falsificazione riguardano la Comunità per le sue competenze attinenti alla moneta unica. La protezione giuridica dell'euro non può essere assicurata in modo soddisfacente soltanto dai singoli Stati membri, dato che le banconote e le monete in euro saranno messe in circolazione oltre i confini territoriali degli Stati membri partecipanti. Occorre pertanto adottare una normativa comunitaria che definisca talune misure necessarie alla circolazione delle banconote e delle monete in euro in condizioni atte ad assicurarne la protezione globale, effettiva ed omogenea da attività che possano pregiudicarne la credibilità e prendere così le misure adeguate affinché tutto sia predisposto in tempo utile anteriormente al 1° gennaio 2002.
- (5) È necessario definire o riprendere, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le definizioni esistenti di taluni concetti, quali segnatamente le attività di falsificazione dell'euro, i dati tecnici e statistici nonché le autorità nazionali competenti per le ricerche dirette a raccogliere e analizzare i dati relativi alle attività di falsificazione, compresi gli uffici centrali previsti dall'articolo 12 della convenzione di Ginevra.
- (6) Occorre assicurare che i dati tecnici e statistici relativi alle banconote false e alle monete false in euro, e per quanto possibile alle banconote non autorizzate, raccolti dalle autorità nazionali competenti, siano comunicati alla BCE consentendo alle autorità nazionali competenti così come, in funzione delle sue competenze, alla Commissione, di accedervi. Occorre inoltre prevedere che l'Europol vi avrà accesso in base ad un accordo tra quest'ultimo e la BCE.
- (7) Conformemente all'indirizzo della BCE, il Centro di analisi della contraffazione (CAC), istituito e gestito sotto l'egida di detta BCE <sup>(8)</sup>, centralizza la classificazione e l'analisi dei dati tecnici relativi alle banconote false.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 264.

<sup>(2)</sup> Parere del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 19 del 20.1.2001, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).

<sup>(5)</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU C 149 del 28.5.1999, pag. 16 e rettifica GU C 229 del 12.8.1999, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro, recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 (GU L 258 del 5.10.1999, pag. 32).